



# COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/07/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2020. ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno 2020 il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.  
Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

|   |                               |             |
|---|-------------------------------|-------------|
| X | SANTINI GIOVANNI              | Sindaco     |
| X | PADOVANI BARBARA              | Consigliere |
| X | TONNI STEFANO                 | Consigliere |
|   | BRESCIANI TIZIANO             | Consigliere |
| X | VIGNOLO MARTINA               | Consigliere |
| X | MORANDI ANGELA                | Consigliere |
|   | GNUTTI ENRICO                 | Consigliere |
| X | BIAVATI ANDREA                | Consigliere |
| X | ENOBAS ESE CLAUDIO-EGHOSASERE | Consigliere |
| X | RODOLFI MATTEO                | Consigliere |
| X | BRAGA VERONICA                | Consigliere |
| X | CAPONITI SANTINA              | Consigliere |
|   | FEDERICI LUIGI                | Consigliere |

Totale presenti: 10

Totale assenti: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Avv. Giovanni Santini, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## Deliberazione n. 11 del 28/07/2020

**Oggetto: APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2020. ESAME ED APPROVAZIONE.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco, Avv. Giovanni Santini riportata nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta consiliare;

VISTO l'art 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove è disposto che: «*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, ... e, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4 del 10.4.2020, che detta i criteri e le linee guida per le modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica, in attuazione del sopra richiamato art. 73 del D.L. n. 18 del 2020;

DÀ ATTO CHE il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematiche in osservanza delle norme emanate per il contenimento del diffondersi del contagio da COVID-19. Il Segretario Comunale accerta le presenze tramite appello nominale, effettuato tramite audio, e tramite visualizzazione dei partecipanti, tramite video.

#### PREMESSO CHE:

- L'art.1 comma 738 della legge n.160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.160;
- L'art.1, comma 780 della legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

#### ATTESO CHE:

- Con la delibera del Consiglio Comunale n.4 del 31/01/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

| Descrizione                         | Aliquote IMU 219 |
|-------------------------------------|------------------|
| Aliquota ordinaria                  | 8,90 per mille   |
| Aliquota ab. Principale A01-A08-A09 | 4,00 per mille   |
| Rurali strumentali                  | 0,00 per mille   |
| Locazioni canone concordato         | 6,68 per mille   |
| Aree edificabili                    | 8,90 per mille   |
| Terreni agricoli (Fg.16 e Fg.17)    | 7,60 per mille   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Immobili beni merce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00 per mille</b> |
| - <b>Comodato d'uso gratuito</b> ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208 | <b>4,60 per mille</b> |

- Con la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aliquota TASI 2019 | Codici Tributo TASI                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Abitazione principale e pertinenze categorie A/01 – A/08 – A/09                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,70 ‰             | 3958 – Abitazione Principale e pertinenze   |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale e beni merce                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00 ‰             | 3959 - Fabbricati Rurali ad uso strumentale |
| Aree Edificabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,70 ‰             | 3960 - Aree edificabili                     |
| Altri fabbricati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,70 ‰             | 3961 - Altri Fabbricati                     |
| Altri fabbricati aventi caratteristiche di abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (ad esclusione di quelli accatastati come A/01 – A/08 – A/09) per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208 | 0,00 ‰             | NON SOGGETTI A TASI                         |

**VISTO CHE:**

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 27/12/2019 erano state approvate, prima della legge 160/2019, le aliquote IMU per l'anno 2020 che confermavano quanto stabilito per l'annualità 2019;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 27/12/2019 erano state approvate, prima della legge 160/2019, le aliquote TASI per l'anno 2020 che confermavano quanto stabilito per l'annualità 2019;

**CONSIDERATO** che la legge n.160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- Al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- Al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- Al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

precisando inoltre che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- Al comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Al comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- Al comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti commi da 750 a 753, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- Al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020 disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 28 dicembre, n.208 per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015. I comuni possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### VISTO:

- Il comma 756 della legge n.160/2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che la possibilità per i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- Il comma 757, della legge n.160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che formerà parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- Che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n.1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

#### ATTESO che:

- Il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;
- Ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- La pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";
- Il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
- La potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

ATTESO che:

- Il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17 dicembre 2019, ha differito al 31 marzo 2020 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 ed autorizza alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- Il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n.50 del 28 febbraio 2020, ha differito ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 ed autorizza alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- L'art. 107, comma 2 D.L. 17 marzo 2020, n.18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";
- Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di*

*mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.».*

CONSIDERATO che sulla base delle previsioni di entrata riportate nel Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27/12/2019 le aliquote IMU da adottare per l'anno 2020 sono le seguenti:

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aliquote IMU 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Aliquota ordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,60 per mille   |
| Aliquota ab. Principale A01-A08-A09                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,70 per mille    |
| Rurali strumentali                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 per mille    |
| Locazioni canone concordato                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,95 per mille    |
| Aree edificabili                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,60 per mille   |
| Terreni agricoli (Fg.16 e Fg.17)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,60 per mille    |
| Immobili beni merce                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00 per mille    |
| - <u>Comodato d'uso gratuito</u> ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208 | 4,60 per mille    |

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi tributari, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi economico-finanziari, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 56-57 del regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aliquote IMU 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Aliquota ordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,60 per mille   |
| Aliquota ab. Principale A01-A08-A09                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,70 per mille    |
| Rurali strumentali                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 per mille    |
| Locazioni canone concordato                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,95 per mille    |
| Aree edificabili                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,60 per mille   |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,60 per mille    |
| Immobili beni merce                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00 per mille    |
| - <u>Comodato d'uso gratuito</u> ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208 | 4,60 per mille    |

2. *DI CONFERMARE* che dall'imposta calcolata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica;
3. *DI DARE ATTO* che le aliquote di cui al punto 1. e la detrazione di cui al punto 2. si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020;
4. *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, del D. LGS. n. 33/2013 nella sotto - sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto - sezione di secondo livello "Atti generali";
5. *DI DEMANDARE* al Responsabile dell'ufficio unico intercomunale per i servizi tributari l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di determinazione delle aliquote IMU;
6. *DI DARE ATTO e PRECISARE* infine che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine ad informare e fornire ai contribuenti il supporto necessario in ordine al tributo di che trattasi stante l'approssimarsi della nuova annualità tributaria,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*RICHIAMATO* l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

*CON VOTI* favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco  
Avv. Giovanni Santini

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro